

**ACCORDO QUADRO**  
**PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CIG 9280519E8A)**  
**(CIG DERIVATO N. Z343A418F8)**  
**“ORDINATIVO DI FORNITURA”**

Il sottoscritto **ING. RICCARDO GADDI**

per l'Amministrazione **ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI**

Direzione/Dipartimento/Altro **DIRETTORE**

C.F. **93000640503**

Con sede in **PISA**

Via **TENUTA DI SAN ROSSORE – LOC. CASCINE VECCHIE**

Tel **050-539111** /PEC [enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it](mailto:enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it)

Autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione Contraente sopra indicata e a sottoscrivere il presente Ordinativo di Fornitura;

**PREMESSO CHE**

- a. con decreto dirigenziale n. 3719 del 28 febbraio 2023 è stato aggiudicato l'Accordo Quadro avente ad oggetto “**SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CIG 9280519E8A)** a Marsh S.p.A. con sede legale in Viale Luigi Bodio 33, Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 01699520159, disponendo l'esecuzione anticipata a decorrere dal 3 marzo 2023;
- b. l'Amministrazione Contraente ha nominato quale proprio Responsabile Unico del Procedimento la Dr.ssa Patrizia Vergari;
- c. il RUP dell'Accordo quadro ha accettato la “**PROPOSTA DI ADESIONE**” della scrivente Amministrazione;
- d. l'Accordo quadro, il Capitolato e i suoi allegati definiscono la disciplina normativa e contrattuale comprese le modalità di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, che costituiscono contratto tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente;
- e. il Fornitore, con la stipula dell'Accordo quadro, esegue le prestazioni indicate nell'Ordinativo di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti nello stesso Accordo quadro, nel Capitolato, nell'Offerta Tecnica e ai prezzi indicati dallo stesso nel Dettaglio Economico;
- f. l'impegno di spesa relativo all'Ordinativo di Fornitura è stato assunto dall'atto: Determinazione del Direttore n. 117 del 8.03.2023;

- g. l'Ordinativo di Fornitura e tutte le comunicazioni ad esso connesse sono trasmesse attraverso posta elettronica certificata (PEC) utilizzando gli indirizzi indicati nell'Accordo quadro e nel presente Ordinativo di Fornitura;
- h. è stata rilevata l'insussistenza di rischi da interferenza, dichiara che i costi relativi alla sicurezza sono pari a 0,00 (zero/00) euro;
- i. l'Amministrazione contraente è il soggetto che applica le penali previste dall'art. 17 dell'Accordo quadro;
- j. Con l'assunzione di tale ruolo, il Fornitore, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- k. ai sensi dell'art. 24 dell'Accordo quadro, il sottoscritto, in qualità di delegato del titolare ex dgr 585/2018, nomina il Fornitore responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679 e sottoscrive con lo stesso l'apposito accordo data protection allegato al presente ordinativo di fornitura, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Fornitore si impegna, fin da ora, a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione:

- Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

-D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); -D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679).

### **ORDINA**

1. i servizi di Brokeraggio assicurativo così come descritti all'art. 2 del Capitolato Descrittivo Prestazionale, senza oneri diretti, presenti o futuri, per compensi o rimborsi, a carico dell'Amministrazione Contraente in quanto il Fornitore è remunerato per il tramite delle sole Compagnie Assicurazione sulla base delle provvigioni che saranno inserite nei capitolati assicurativi, pari al 6% per tutte le polizze, ad eccezione della polizza RC Auto per la quale la provvigione è pari all'1%;
2. la durata del presente Ordinativo di Fornitura è pari alla durata dell'Accordo Quadro in oggetto;
3. l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni deve avvenire entro il: 30.04.2023;
4. l'importo del presente Ordinativo di Fornitura è stato stimato in euro 16.656,35 ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Descrittivo Prestazionale;

5. È onere del Fornitore predisporre adeguata clausola, da inserire nei capitolati di gara e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.
6. Il Fornitore si impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti all'art. 2.4 "pagamento dei premi assicurativi" del Capitolato Descrittivo Prestazionale e all'art. 12 dell'Accordo Quadro.

Con la ricezione del presente Ordinativo di Fornitura il Fornitore è obbligato ad eseguire i servizi richiesti nei tempi, modalità e tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Descrittivo Prestazione e nell'Accordo Quadro.

Il Responsabile del contratto

Ing. Riccardo Gaddi

# Allegato Schema di accordo Data Protection

## Accordo Data Protection fra Titolare, Responsabile (- sub Responsabile) (Data Protection Agreement)

TRA

ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI, in qualità di TITOLARE, con sede legale in Tenuta di San Rossore – Località Cascine Vecchie - 56122 Pisa, in persona dell'Ing. Riccardo Gaddi, dirigente delegato alla firma, in base alla nomina di cui al provvedimento del Presidente n.19/2018

E

MARSH S.p.A, in qualità di RESPONSABILE, con sede legale in Viale Luigi Bodio n. 33 - Milano, in persona del suo legale rappresentante Dr. Molino Bruno Maria

Titolare e Responsabile verranno in seguito entrambi indicati congiuntamente "le Parti".

### ART. 1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dall'Ordinativo di Fornitura (CIG n. **Z343A418F8**) emesso in utilizzazione all'Accordo quadro avente ad oggetto Servizi di consulenza specialistica agli uffici della regione toscana (giunta regionale) nella gestione del ciclo di vita dell'appalto (fasi di progettazione, aggiudicazione, affidamento ed esecuzione), con riguardo alla corretta applicazione della normativa giuslavoristica e l'analisi e la verifica degli impianti economici afferenti al costo del lavoro, la Regione Toscana – Giunta Regionale, in qualità di Titolare, nomina [riferimento al soggetto individuato come Responsabile], Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR.

I trattamenti affidati dal Titolare al Responsabile riguardano quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato Descrittivo Prestazionale di seguito riportato:

### ART. 2 – Caratteristiche della prestazione e modalità di esecuzione

L'aggiudicatario del servizio, di seguito denominato anche Broker, si impegna a fornire alle Amministrazioni contraenti, con i propri mezzi e la propria organizzazione, assistenza e consulenza finalizzate alla conclusione di contratti di assicurazione, nonché a collaborare alla gestione e all'esecuzione dei contratti stipulati.

In particolare, il Broker si impegna a fornire le seguenti prestazioni e servizi:

#### 2.1) Servizio di Brokeraggio e consulenza assicurativa

(a) Identificazione, analisi e valutazione dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate;

(b) Analisi delle coperture assicurative esistenti, individuazione delle coperture assicurative occorrenti mediante l'elaborazione di un programma assicurativo completo e personalizzato per ogni singola Amministrazione, che si concretizzi nella predisposizione di un capitolato assicurativo per la Gara del rinnovo delle polizze assicurative in scadenza al 31 marzo 2023. Tali proposte di capitolato assicurativo dovranno essere presentate entro 90 giorni a decorrere dal 31esimo giorno successivo alla stipula dell'accordo quadro.

(c) espletare indagini di mercato per l'individuazione delle Compagnie assicurative più solide e delle condizioni economiche praticate;

(d) Assistenza tecnica necessaria allo svolgimento di tutte le fasi della procedura concorsuale per l'affidamento della gara del rinnovo delle polizze assicurative, di cui al precedente punto b) fino all'atto di aggiudicazione del servizio.

(e) Realizzazione, entro 45 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione interessata, di eventuali programmi assicurativi straordinari, oltre quello di cui al precedente punto b);

(f) Assistenza nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi sottoscritti dalle Amministrazioni, con particolare riguardo al controllo sulla emissione delle polizze, appendici e ogni altra attività amministrativa connessa, anche relativamente a polizze già in corso alla data di decorrenza della prestazione;

(g) Resa di pareri su implicazioni di tipo assicurativo a richiesta dell'Amministrazione.

(h) Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;

(i) Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all'Amministrazione Contraente delle novità proposte dalle Compagnie d'assicurazione;

(j) Consulenza sulle polizze assicurative e sulle polizze fidejussorie richieste dalla Regione Toscana – anche in qualità di soggetto aggregatore – e dagli altri enti aderenti nell'ambito delle procedure di gara per l'affidamento di servizi, forniture e lavori

(k) Consulenza ed assistenza nella verifica del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc) e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie

(l) Supporto formativo continuo e puntuale del personale che gestisce le materie oggetto di copertura assicurativa

(m) Redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati specificatamente alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti (es. elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in Bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le coperture assicurative, a titolo di franchigie, conguagli ecc.);

(n) Redazione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'ente, da trasmettere ad ogni singola Amministrazione contraente entro 30 giorni dallo scadere di ciascun anno contrattuale

(o) Messa a disposizione di software utilizzabile tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui l'Ente possa accedere in qualsiasi momento per:

- informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza;
- informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;
- elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro, le cui informazioni saranno quelle richieste dall'Ente.

Il software dovrà essere disponibile entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura da parte delle singole Amministrazioni contraenti.

Tutti gli archivi informatici e cartacei sono di proprietà delle singole Amministrazioni contraenti; al termine del contratto, il Broker, ha l'obbligo di metterli a disposizione delle singole Amministrazioni contraenti e di garantirne il passaggio al nuovo aggiudicatario.

## **2.2) Servizio Gestione Sinistri**

Per gestione dei sinistri, si intende l'assistenza professionalmente qualificata per tutti i sinistri passivi, anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura e non ancora definiti in tale data, a questo fine l'aggiudicatario dovrà garantire l'acquisizione dal precedente Broker della documentazione relativa alla situazione assicurativa esistente, ivi compreso lo stato dell'arte della gestione dei sinistri riferiti ad epoca precedente, con particolare riguardo a quelli che non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato, tenuti dal precedente Broker assicurativo della Regione, al fine di poter subentrare nella gestione e definizione dei sinistri stessi senza recare ritardi e disservizi. Il Broker dovrà supportare l'Ente ai fini della corretta

gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Inoltre, dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte dell'Amministrazione contraente, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi)

Presentazione di report con frequenza trimestrale relativi alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, con indicazione dei dati numerici (numero dei sinistri, ammontare, liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, sinistri riservati e sinistri senza seguito ecc.) e dei dati descrittivi (es. andamento della sinistrosità, stato dei sinistri pendenti);

Si precisa che per quanto riguarda la gestione dei sinistri limitatamente a Regione Toscana – Giunta Regionale - deve avvenire in ossequio a quanto previsto dal Protocollo gestione sinistri -sottoscritto in data 11/09/2019 in relazione alla Polizza RCTO N. A7LTY00335K contratta con Lloyd's Insurance SA - che si allega alla lettera B, al presente capitolato ed a cui si rimanda per le relative previsioni, in aggiunta a quanto già specificato nel presente capitolato.

### **2.3) Struttura dedicata**

Il Broker si impegna, altresì, almeno 10 giorni prima della stipula dell'Accordo Quadro, a individuare formalmente il Responsabile del servizio indicato in sede di offerta, avente come indispensabile requisito professionale l'iscrizione all'Albo dei Broker ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, questi risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per le Amministrazioni aderenti. Il suddetto avrà il compito di intervenire, decidere per conto del Broker, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio, nel caso di assenza dovrà essere altresì individuato un sostituto del responsabile con i medesimi requisiti. La gestione del servizio dovrà avvenire a mezzo di apposito ufficio, dedicato ai rapporti con le Amministrazioni aderenti e aperto nei giorni lavorativi dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00. Entro i 10 giorni antecedenti alla stipula dell'Accordo Quadro, il Broker comunicherà formalmente le modalità di contatto dedicate della struttura organizzativa descritta in sede di offerta: recapito telefonico dedicato, mail dedicata e pec dedicata. Resta comunque inteso che il Responsabile e gli addetti di tale struttura non sono da considerarsi impiegati in via esclusiva per servizi a favore delle Amministrazioni contraenti.

### **2.4) Pagamento dei premi assicurativi**

Il pagamento dei premi delle polizze assicurative, stipulati, prorogati e/o rinegoziati, verrà effettuato dalle Amministrazioni contraenti al Broker che, a sua volta liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il Broker trasmette alle Amministrazioni contraenti, i dati necessari per l'effettuazione dei pagamenti dei premi assicurativi almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. Non sono imputabili alle Amministrazioni contraenti gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di Assicurazione effettuati dal Broker. Il versamento del premio in favore del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile. Il Broker, contestualmente al versamento dei premi trasmetterà, previo controllo, alle Amministrazioni contraenti le polizze e/o appendici e/o ricevute di pagamento emesse dalle società di assicurazione, debitamente quietanzate. L'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

I trattamenti effettuati per conto del Titolare dal Responsabile cesseranno al completamento del contratto/convenzione ovvero in caso di sua risoluzione, per qualsiasi altro motivo.

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e Responsabile concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

**MARSH S.P.A.**, in quanto Responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

**MARSH S.P.A.**, in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

In tal senso il responsabile, si impegna a consegnare, prima dell'avvio delle attività come indicate nell'Ordinativo di Fornitura, al Titolare e al DPO della Giunta Regionale Toscana "il disciplinare di comportamento degli autorizzati e degli altri dipendenti" coinvolti in modo e diretto o indiretto nella esecuzione dei trattamenti svolti per conto del Titolare e delle istruzioni impartite agli autorizzati nei loro relativi ruoli.

In particolare, ai sensi dell'art. 28 GDPR, **MARSH S.P.A.** si impegna a:

- Non mettere in atto, per nessun motivo, trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. In tal senso renderà accessibile al Titolare il registro dei trattamenti, attivati per effetto dell'ordinativo stesso, consentendo operazioni di consultazione, approvazione e diniego in relazione a singoli o gruppi di trattamenti.
- fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;
- nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di "amministratore di sistema", ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al titolare l'elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;
- di collaborare alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Titolare;
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Regione Toscana – Giunta Regionale - una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate al fine di renderle e mantenerle sempre adeguate ed aggiornate rispetto alla evoluzione delle minacce e sulla base dei riscontri derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi;
- assistere e garantire il titolare del trattamento nell'evasione delle richieste e del rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
- Assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti
- Assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al titolare del trattamento, ed in particolare al Security IT Manager del Titolare se nominato, nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento, della tipologia di dati trattati, delle categorie e numerosità degli interessati.
- Garantire al Titolare, su richiesta, l'accesso e la disponibilità permanente ai dati, su formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la fruizione da parte del titolare, consentendo in tal modo la piena continuità dei servizi oggetto del presente appalto e in modo che mai si configuri una situazione di lock in. Il titolare deve essere sempre messo in condizione di poter garantire la continuità del servizio
- Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

A tal fine si impegna ad assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al titolare del trattamento, ed in particolare al Security IT Manager del Titolare.

- il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili;
- Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile. A tal fine il Responsabile del trattamento metterà a disposizione, su richiesta del titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento UE, agevolando il contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, ivi compresa, se necessario, l'attività di monitoraggio e controllo da parte del DPO e del Security IT Manager (se nominato), sulle misure di sicurezza attuate e sulla loro efficacia fornendo tutta la documentazione che sarà richiesta e collaborando attivamente alle attività di rilevazione e misura.
- Comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati" (DPO), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Titolare
- Comunicare al Titolare, al DPO il nome e i riferimenti di contatto del proprio Responsabile della sicurezza IT,
- Mettere in atto gli interventi necessari qualora l'attività di monitoraggio e controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche adottate o qualora durante l'esecuzione del Contratto, la normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti;
- Fornire e a mantenere aggiornato il catalogo degli asset (comprese le applicazioni utente e quelle di gestione dei sistemi e degli apparati), delle minacce e delle misure di sicurezza adottate e delle loro correlazioni al fine di una agevole valutazione dei rischi in fase di DPIA. A tal fine Titolare concorda entro 30 giorni dalla firma del contratto/convenzione, con il responsabile di contratto e il Security IT Manager (se nominato) oppure con il responsabile della sicurezza del committente, i contenuti e i formati dei cataloghi al fine della condivisione e l'aggiornamento di tali informazioni.
- Fornire al Titolare e al DPO per il tramite del responsabile di contratto/convenzione il proprio piano di qualità di esecuzione della fornitura dei servizi, contenente le misure tecniche, organizzative e di processo. al fine di fare fronte ai principi del GDPR con riferimento particolare all'accountability, alla Data Protection by Design e by Default, alla tenuta del registro dei trattamenti,



alla garanzia del rispetto dei diritti degli interessati di cui al Capo III del regolamento e alla consapevole responsabilizzazione del proprio personale coinvolto nel trattamento dei dati, che avviene per conto del Titolare.

Nel caso in cui per le prestazioni affidate dal Titolare al Responsabile, quest'ultimo ritenga di avvalersi di ulteriori soggetti, è obbligato a nominarli quali sub-responsabili del trattamento, assicurandosi che il sub-responsabile presenti garanzie sufficienti in termini di competenza e conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche e organizzative appropriate di modo che il trattamento dei dati risponda ai principi e alle esigenze del GDPR, e deve:

- sottoporre a preventiva autorizzazione scritta e specifica del Titolare qualsiasi affidamento di trattamenti ad ulteriore responsabile (cd. "sub-responsabile");
- far rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile
- far adottare agli eventuali sub-responsabili, idonee e preventive misure di sicurezza tecniche ed organizzative appropriate, atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi violazione, rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 32 del GDPR;

I trattamenti affidati dal Responsabile al sub responsabile riguardano:

## **ART 2 - Penali**

Eventuali controversie che dovessero insorgere legate alla possibilità che il Responsabile possa aver agito in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure abbia adottato misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, saranno risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole tra le Parti tramite richiesta da parte del Titolare di apertura di una procedura di conciliazione della controversia. Un referente del Titolare (il DPO, se nominato) e un referente del Responsabile (il DPO, se nominato) porteranno avanti la composizione della controversia in tempi ragionevoli. Qualora dopo aver esperito ogni tentativo di conciliazione, la controversia non venga risolta entro 30 giorni dall'avvio della procedura, e venga altresì comprovata la causa esclusiva di inadempienza da parte del Responsabile, questi risponderà del danno causato agli "interessati" e il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.